

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 23.07.2025, il ricorrente, garante di un rapporto di finanziamento concluso con la convenuta, lamenta l'illegittimità di una segnalazione nella banca dati CTC. Chiede che: venga accertata l'illegittimità e la contrarietà a buona fede della segnalazione negativa effettuata nei suoi confronti, in qualità di fideiussore; venga dichiarata la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'intermediario per non essersi insinuato al passivo della procedura di liquidazione giudiziale della società debitrice principale.

Parte ricorrente afferma che/di:

-Aver prestato fideiussione personale a garanzia del contratto di finanziamento ***718 –sottoscritto in data 6 febbraio 2019 dalla società M** S.r.l.

-All'epoca, rivestiva le qualifiche di socio, amministratore operativo e dipendente della società.

-Il finanziamento era destinato all'acquisto di un'auto per l'attività sociale.

-La società M*** S.r.l. è attualmente in liquidazione giudiziale (procedura n. */2024), dichiarata con sentenza n. */2024 del Tribunale di T** I*** e pubblicata il 30 gennaio 2024.

-In data 9 febbraio 2024, a seguito di contatti telefonici con l'intermediario è stata inviata una comunicazione e-mail con la quale si informava l'intermediario dello stato di liquidazione giudiziale della società M*** S.r.l., allegando altresì la visura camerale aggiornata contenente i dati della curatrice.

-Nonostante fosse, quindi, a conoscenza di tale procedura e disponesse di tutti i presupposti per tutelare il proprio credito, l'intermediario non ha provveduto all'insinuazione al passivo della stessa.

-Successivamente a tale condotta omissiva, l'intermediario ha segnalato il cliente nei SIC in qualità di garante.

-Tale segnalazione è avvenuta senza che l'intermediario avesse preventivamente tutelato il proprio credito nella procedura concorsuale della debitrice principale, pregiudicando in modo ingiustificato il diritto di regresso e violando così i principi di buona fede e correttezza.

-La condotta omissiva dell'intermediario consistente nella mancata insinuazione al passivo, ha creato un danno ingiustificato al cliente, impedendogli di esercitare il diritto di regresso nei confronti della debitrice principale e configurando una chiara violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.

-Inoltre, l'intermediario ha sostenuto che il ricorrente non possa essere qualificato come consumatore ai sensi dell'art. 125 T.U.B.

-Le tutele previste per il consumatore possono essere applicabili laddove la garanzia non sia stata prestata nell'ambito di un'attività imprenditoriale autonoma del garante, ma solo in funzione dell'accesso al credito della società.

-Nel caso di specie, la fideiussione è stata prestata unicamente per consentire alla società l'accesso al finanziamento, senza che tale garanzia rientrasse in una propria autonoma attività professionale o imprenditoriale.

-La posizione di amministratore e dipendente era funzionale all'operatività della società e la garanzia non è stata rilasciata nell'esercizio di una distinta attività d'impresa personale, ma come atto strumentale all'ottenimento del finanziamento per la società stessa.

In sede di controdeduzioni l'intermediario eccepisce che/di:

-In data 06.12.2019, la società M*** S.r.l. stipulava con l'intermediario il contratto di finanziamento n° ***718, finalizzato all'acquisto di un'autovettura.

In sede di sottoscrizione il Ricorrente rilasciava apposita fideiussione a garanzia dell'obbligazione assunta del debitore principale.

-In sede di sottoscrizione veniva pattuito un piano di rateazione della somma finanziata pari ad € 43.537,89, oltre ad € 3.784,11 a titolo di interessi, da rimborsare in 48 rate dell'importo di € 593,50.

-A partire dalla rata in scadenza in data 08.10.2023 la società interrompeva i versamenti delle rate.

-Tale circostanza determinava l'avvio del processo di recupero del credito e il conseguente affidamento della posizione debitoria ad una Società terza specializzata, alla quale veniva demandato il compito di sollecitare telefonicamente il saldo dell'insoluto.

-In data 13.11.2023, la banca inviava al Ricorrente una comunicazione, tramite il servizio di raccomandata elettronica T-Notice, contenente un preavviso di imminente segnalazione sui Sistemi di Informazione Creditizia.

-A nulla valevano, tuttavia, i predetti contatti telefonici.

-Pertanto, in data 22.01.2024, inviava al Cliente e alla società una diffida di messa in mora ex art. 1219 c.c. contenente anche il preavviso di imminente segnalazione sui S.I.C.

-In data 04.04.2024, non avendo ricevuto alcun versamento dal Ricorrente, procedeva con la risoluzione per inadempimento del contratto n. ***718 e contestualmente dichiarava l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.

-Il cliente intende dedurre che l'omessa insinuazione al passivo, da parte della Resistente, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale della società gli abbia arrecato un danno ingiustificato, impedendogli di esercitare il diritto di regresso nei confronti della debitrice principale e configurando una chiara violazione degli obblighi di correttezza e buona fede".

-Quanto affermato non corrisponde al vero, in primo luogo, poiché il Ricorrente lamenta che da tale omissione siano derivate le segnalazioni di mancato pagamento presenti sui S.I.C., mentre queste sono iniziate a partire dal mese di novembre 2023, a fronte dei mancati pagamenti delle rate in scadenza.

-In secondo luogo, deve rilevarsi che la condotta dalla Resistente non ha in alcun modo inciso sulla possibilità, in capo al fideiussore, di esercitare il diritto di regresso previsto dall'art. 1950 c.c., per i motivi di seguito esposti.

-Come riportato nella parte in fatto, il Ricorrente, in occasione della stipula del contratto di finanziamento in oggetto, rilasciava garanzia fideiussoria ex art. 1936 c.c., obbligandosi personalmente nei confronti della Resistente a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società.

-Tale garanzia ha natura personale, consentendo al creditore di soddisfarsi sul patrimonio di un soggetto diverso dal debitore principale. Ne consegue che il fideiussore risponde con l'universalità dei propri beni, ai sensi dell'art. 2740 c.c.

-In virtù del principio generale di cui all'art. 1294 c.c., la fideiussione comporta la solidarietà tra debitore principale e fideiussore, con la conseguenza che quest'ultimo è obbligato in solido con il debitore garantito, salvo che sia stato espressamente pattuito il cd. beneficium excussionis, ossia l'obbligo per il creditore di escutere preventivamente il debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c.

-Tale beneficio, tuttavia, non risulta previsto nell'ambito del rapporto oggetto di causa. In particolare, l'art. 11 rubricato "Garanzia Fideiussoria" - delle Condizioni Generali di Finanziamento (cfr. doc. 2) non contempla alcuna clausola che subordini l'azione nei confronti del fideiussore alla previa escussione del debitore principale. Il medesimo articolo prevede, infatti, che: "Il pagamento viene richiesto dalla Società al Fideiussore, tramite semplice richiesta scritta. L'eventuale decadenza del Cliente dal beneficio del termine è estesa al Fideiussore."

-Di conseguenza, ha indistintamente richiesto prima e diffidato poi sia il debitore principale che il Garante.

-La mancata insinuazione al passivo nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale della M** S.r.l. non ha in alcun modo causato l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1955 c.c.

-I ripetuti mancati pagamenti, posti in essere da parte del Garante e del debitore principale a partire dal mese di ottobre 2023 - e formalmente riconosciuti nel ricorso dal Ricorrente medesimo - hanno comportato la segnalazione della posizione sui Sistemi di Informazioni Creditizia, in linea con la vigente normativa in materia.

-Stante quanto sopra, ribadisce la legittimità, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, delle segnalazioni a carico del Ricorrente,

-Il Ricorrente, nel testo del ricorso, spende alcune considerazioni sulla propria qualificazione come "consumatore", senza chiarire a quali conseguenze giuridiche ciò possa portare.

-Sul punto preme precisare che l'odierno Ricorrente non riveste la sola qualità di garante per il contratto di finanziamento di cui in narrativa, ma anche di presidente del consiglio di amministrazione della M*** S.r.l.

-Dal punto di vista procedimentale, il preavviso è indispensabile solo in caso di segnalazioni che riguardino il consumatore. Nel caso di specie, sebbene il Ricorrente abbia promosso il presente ricorso in qualità di consumatore, sorgono fondati dubbi sulla correttezza di tale qualificazione e sulle conseguenze che ne deriverebbero.

-Il ricorrente ha sottoscritto il contratto finanziamento e di fideiussione in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della M*** S.r.l. e, dunque, di professionista, sicché è esclusa l'applicazione dell'art. 4 comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

-Inoltre, trova applicazione al caso di specie la teoria del cd. "professionista di rimbalzo", formulata dalla Corte di giustizia CE (17 marzo 1998, C-45/96) e precisata dal Collegio di coordinamento con decisione n. 5368 dell'8 giugno 2016.

-In ogni caso ha, in più occasioni, preavvisato il Ricorrente dell'imminente segnalazione nelle banche dati private.

-In particolare, il preavviso di imminente segnalazione è stato inviato dalla Resistente, in data 13.11.2023, ai recapiti che il Cliente ha indicato in contratto.

-Inoltre, la Resistente ha preavvisato il Ricorrente anche tramite le diffide del 22.1.2024 e del 21.6.2024.

-La raccomandata elettronica T-notice è un servizio fiduciario di recapito elettronico e prevede la possibilità di certificare con valore probatorio il contenuto delle comunicazioni e gli allegati.

-L'attestazione che T-Notice sia una "Raccomandata Elettronica" (ovvero un SERC ai sensi dell'art. 43 del regolamento 910/2014 eIDAS) è desumibile dalla certificazione di conformità rilasciata da un CAB Europeo (TUV SUD), reperibile sito del fornitore al seguente link <https://www.tnotice.com/certificato-conformita-eidas/>.

-L'idoneità di uno strumento assimilabile a quello utilizzato dalla Resistente è riconosciuta anche all'interno del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 163 del 12 settembre 2019.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente è garante di un rapporto di finanziamento concluso con la convenuta e lamenta l'illegittimità di una segnalazione nella banca dati CTC. Chiede che: venga accertata l'illegittimità e la contrarietà a buona fede della segnalazione negativa effettuata nei suoi confronti, in qualità di fideiussore; venga dichiarata la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'intermediario per non essersi insinuato al passivo della procedura di liquidazione giudiziale della società debitrice principale.

Preliminarmente, occorre verificare la qualità con cui agisce il ricorrente, che nel modulo ufficiale del ricorso si qualifica come "consumatore".

La questione oggetto di ricorso attiene alla legittimità dell'iscrizione nei SIC del nominativo del ricorrente. La segnalazione è a carico della M*** e del ricorrente che riveste il ruolo di garante.

La resistente precisa che l'odierno Ricorrente non sia consumatore; egli riveste la qualità di garante per il contratto di finanziamento e anche di presidente del consiglio di amministrazione della M*** S.r.l.

Il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 5368 dell'8 giugno 2016), affrontando la questione del c.d. "professionista di rimbalzo", in linea con l'orientamento della Corte di Giustizia (ord. 19/11/2015 Causa C-74/15), ha enunciato il seguente principio di diritto: «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». È in atti il contratto dal quale emerge che il ricorrente è garante (fideiussore) della società M** che ha richiesto il finanziamento finalizzato all'acquisto dell'autovettura.

Dalla visura emerge che il ricorrente è altresì presidente del consiglio di amministrazione della società M**, nonché socio con una quota del 50%.

È in atti anche la visura CERVED che rappresenta le medesime informazioni di cui sopra.

Di recente in applicazione del principio espresso dal Collegio di Coordinamento in materia di c.d. "professionista di rimbalzo", il Collegio di Roma ha ritenuto che una quota di partecipazione pari al 50% consenta di identificare un collegamento funzionale tra la garanzia e il ruolo di socio, escludendo la qualifica di consumatore del fideiussore (Cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2559/2025). A ciò si aggiunga la circostanza che il ricorrente/garante è anche presidente del consiglio di amministrazione della società.

Pertanto, sembrerebbe che il ricorrente agisca come soggetto non consumatore.

Parte ricorrente chiede la cancellazione di una segnalazione in CTC che afferisce ad un rapporto di finanziamento (Prestito finalizzato) di cui parte ricorrente riveste la qualità di garante (fideiussore).

Il ricorrente precisa che tale segnalazione è avvenuta senza che l'intermediario avesse preventivamente tutelato il proprio credito nella procedura concorsuale della debitrice principale (la società M***), pregiudicando in questo modo il diritto di regresso e violando così i principi di buona fede e correttezza.

La condotta omissiva di dell'intermediario, consistente nella mancata insinuazione al passivo, avrebbe inoltre creato un danno al cliente, impedendogli di esercitare il diritto di regresso nei confronti della debitrice principale e configurando una chiara violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.

L'intermediario, in merito alle doglianze attoree, eccepisce che:

A) le segnalazioni di mancato pagamento presenti sui S.I.C. sono iniziate a partire dal mese di novembre 2023, a fronte dei mancati pagamenti delle rate in scadenza, quindi prima dell'apertura della procedura concorsuale. Dalla visura sopra riportata si evince che la prima segnalazione evincibile è del novembre 2023 per n. 1 rata in ritardo; l'apertura della liquidazione giudiziale è stata dichiarata con sentenza del 30/01/2024.

Il ricorrente riferisce di aver comunicato lo stato di liquidazione nel febbraio 2024: produce a tal proposito un'e-mail inviata all'intermediario.

Alla luce di quanto sopra esposto, si osserva che la prima segnalazione in CTC si riferisce a ritardi precedenti all'apertura della liquidazione giudiziale. Quindi, non sembrerebbe corrispondere al vero quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui la segnalazione sarebbe avvenuta senza che l'intermediario avesse preventivamente tutelato il proprio credito nella procedura concorsuale: la procedura concorsuale è successiva alle segnalazioni.

B) La mancata insinuazione al passivo non avrebbe inciso sulla possibilità, in capo al fideiussore, di esercitare il diritto di regresso previsto dall'art. 1950 c.c.

Infatti, l'intermediario rileva che il beneficium excussionis, ossia l'obbligo per il creditore di escutere preventivamente il debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c. non risulta previsto nell'ambito del rapporto oggetto di causa. In particolare, l'art. 11 rubricato "Garanzia Fideiussoria" delle Condizioni Generali di Finanziamento non contempla alcuna clausola che subordini l'azione nei confronti del fideiussore alla previa escussione del debitore principale. Tale articolo risulta espressamente approvato dal cliente/fideiussore. Si ha presente che anche nel frontespizio del contratto il fideiussore è chiamato a rispondere in solido con il cliente delle obbligazioni derivanti dal finanziamento.

Si rammenta che art. 1944 Codice civile tanto prevede: Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Quindi, alla luce di quanto previsto dalla norma sopra richiamata, se le parti vogliono stabilire il beneficio di escussione a favore del fideiussore, è necessario che questo sia espressamente previsto nell'accordo contrattuale. Dall'analisi dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Finanziamento, non sembrerebbe che sia stato espressamente previsto il beneficio di preventiva escussione.

C) La mancata insinuazione al passivo nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale della M** S.r.l non ha in alcun modo causato l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1955 c.c. Ai sensi dell'art. 1955 c.c. la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Inoltre, la fideiussione può estinguersi: per effetto dell'adempimento dell'obbligazione garantita; nelle ipotesi in cui venga meno l'obbligazione principale cui accede (es. novazione ex artt. 1230 ss. c.c. o remissione ex artt. 1236 ss. c.c.).

Come rilevato dall'intermediario in sede di controdeduzioni, perché si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico, vale a dire la perdita del diritto di

surrogazione, ex art. 1949 o di regresso, ex art. 1950 ovvero che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto impongono al fine specifico di rendere giuridicamente possibile la surrogazione (cfr. sul punto Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n. 30864 del 29/11/2018, nonché Cass. Civ., Sez. III, n. 4175/2020).

Si richiama anche Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, (ud. 29/02/2024, dep. 17/06/2024), n. 16831 che ha statuito che “non constando una pattuizione sul beneficio di escussione ai sensi dell'art. 1944 c.c., tra debitore e garante vi era solidarietà passiva con conseguente applicabilità della facoltà di scelta da parte del creditore del soggetto nei cui confronti agire per la soddisfazione del proprio credito, senza che l'esercizio di tale facoltà possa qualificarsi come comportamento atto a pregiudicare il diritto del fideiussore alla surrogazione nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore (art. 1955 c.c.); queste due rationes decidendi resistono alla impugnazione del ricorrente e sono conformi al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'insinuazione al passivo fallimentare è condizione per poter agire nei confronti del fideiussore solo se a favore di questi sia stato pattuito il beneficio di escussione; viceversa in ipotesi, come la presente, di fideiussione solidale (art. 1944 c.c.) il creditore, esercitando la facoltà di scelta propria delle obbligazioni solidali potrà promuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante istanza di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie (Cass., n. 24296 del 16/10/2017); sono altresì conformi al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui il fatto del creditore rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. non può consistere in una mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto (Cass., n. 28838/2008).

Sul tema, con specifico riferimento all'ipotesi di omessa insinuazione al passivo da parte del creditore, l'intermediario richiama la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 4175/2020, la quale ha statuito quanto segue: “occorre considerare che l'escussione diretta del fideiussore rappresenta il naturale effetto del negozio di garanzia, poiché esso ha la precipua funzione di istituire in favore del creditore un diritto di rivalersi sul garante, anziché sul debitore inadempiente, allargando la cerchia dei soggetti tenuti al pagamento dell'obbligazione; il garante, una volta escusso, può sempre surrogarsi nei diritti del creditore verso il debitore, ad esempio insinuandosi tardivamente al passivo del fallimento, proprio perché il diritto di surroga del fideiussore non viene pregiudicato dalla sola scelta del creditore di escutere il garante, anziché il debitore”.

Alla luce di quanto esposto, non sembrerebbe che la mancata insinuazione nel passivo da parte dell'intermediario abbia pregiudicato il diritto del ricorrente ad esercitare il regresso.

Pertanto, alla luce di quanto sopra osservato sembrerebbe che:

-il ricorrente possa essere qualificato come non consumatore alla luce del fatto che al contempo socio al 50% e presidente del consiglio di amministrazione della società che ha stipulato il contratto di finanziamento per il quale riveste il ruolo di garante;

-le doglianze del ricorrente, ossia:

a) segnalazione avvenuta senza che l'intermediario avesse preventivamente tutelato il proprio credito nella procedura concorsuale della debitrice principale pregiudicando in questo modo il diritto di regresso e violando così i principi di buona fede e correttezza;

b) condotta omissiva di dell'intermediario, consistente nella mancata insinuazione al passivo, che avrebbe inoltre creato un danno al cliente, impedendogli di esercitare il diritto di regresso nei confronti della debitrice principale e configurando una chiara violazione degli obblighi di correttezza e buona fede non trovino riscontro né fattuale né giuridico.

Il Collegio, pertanto, non accoglie il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE